

GIUSEPPE CORASANITI

IL DIRITTO DI RETTIFICA NEL SISTEMA DI AUTODISCIPLINA

Nell'ambito di una riflessione che concerne la possibile istituzione di un apposito organismo di autodisciplina¹ per la qualità dell'informazione, la tematica del diritto di rettifica si inserisce quasi con rilievo centrale.

È noto, infatti, che proprio l'art. 2 della legge n. 69 del 1963, nel disciplinare la professione del giornalista riconosce un preciso obbligo di pubblicazione per le rettifiche e un altrettanto preciso obbligo di riparazione per gli eventuali errori informativi. La prassi ha dimostrato, tuttavia, come tali obblighi sono rimasti spesso lettera morta, poiché è prevalente la concezione che vede nella pubblicazione spontanea della rettifica una bruciante smentita nei riguardi dell'informazione, uno spazio aperto scomodo ed imbarazzante e quindi di aprire il meno possibile, e solo in presenza di un preciso intervento giurisdizionale.

Non mancano, tuttavia, segni incoraggianti che provengono proprio dall'ambiente professionale, e che trovano nell'istituto della rettifica un vero e proprio contrappeso dialettico proveniente dai soggetti coinvolti dall'attività informativa, contrappeso rispetto al quale non viene in considerazione tanto la valutazione sulle modalità del precedente intervento professionale del giornalista, ma che piuttosto ne costituisce integrazione e completamento lasciandosi, in definitiva all'utente, ogni valutazione sulla qualità dell'informazione erogata e sul suo rapporto con l'intervenuta rettifica, così come sulla sua stessa efficacia, potenzialità informativa o credibilità.

¹ Cfr. sul tema i saggi di BONESCHI, BOVIO, DANOVÌ, BORRELLI, FOSSATI, ABRUZZO, CERRATO, SANTERINI, in questa *Rivista*, 1990, p. 1 ss. L'istituzione di un *Giuri* che « ... in base a regole di disciplina precise garantisca ai cittadini che hanno visto violati, da una informazione scorretta, i propri diritti individuali, una giustizia veloce ed un ri-

stabilimento della verità perentorio » è inoltre fra le proposte predisposte dalle organizzazioni sindacali operanti nell'informazione, cfr. FNSI, CGIL, CISL, UIL, *Il terzo soggetto: dalla libertà di pensiero al diritto all'informazione*, Roma, 1989 ed ivi particolarmente l'intervento di BENVENUTO, p. 20.

Deve esser ricordato in proposito il contributo predisposto dall'Ordine nazionale dei giornalisti nell'ambito della relazione semestrale del Garante per l'editoria² ove si sottolinea espressamente come l'istituto della rettifica, opportunamente rivisto, potrebbe risultare fortemente innovativo nel quadro di una riforma del sistema normativo sull'informazione e, precisamente per tracciare una forma di tutela dei diritti fondamentali a diverso titolo coinvolti, fino a costituire una possibile alternativa rispetto a schemi ed a metodi di tutela della personalità strettamente penalistici.

Porre il problema della *lealtà* dell'informazione significa, inoltre, superare i parametri della *oggettività* come della *verità*, parametri più volte invocati quasi a sintetizzare possibili forme di misurazione e di apprezzamento dell'attività giornalistica in presenza di controversie nascenti da riferimenti a responsabilità o al coinvolgimento in particolari eventi o situazioni di determinanti soggetti.

Lo strumento della rettifica si presta ad una utilizzazione che, pur traendo occasione e giustificazione da un precedente intervento informativo, in un certo qual modo ne costituisce integrazione, quale prospettazione alternativa, o semplicemente differente, proveniente dagli stessi soggetti chiamati in causa, o ai quali sono state attribuite azioni, affermazioni, responsabilità.

Vi è, nella utilizzazione della rettifica, un tentativo di puntualizzazione, ed insieme l'avvio di un percorso critico, rispetto all'informazione stessa, che ben si collega alle basilari esigenze di libertà dei soggetti che informano e che sono informati³.

In questo senso si è ravvisata l'esigenza di stabilire nuove regole per « *smentite* » e « *rettifiche* », poiché ... « anche se è difficilissimo per il giornalista cercare notizie e procurarsi conferme e verifiche e prove in una società che protegge sempre più saldamente un *Establishment* di ferro, non dev'essere lecito lanciare suggestivamente pesanti sospetti e accuse e diffamazioni e addirittura velati ricatti su una persona o su un fatto e poi rifugiarsi comodamente in una smentita quasi invisibile, in corpi piccolissimi o in parti occulte del giornale, o in una poco frequentata « *lettera al direttore* »⁴. È infatti ricon-

² Cfr. *Relazione semestrale al 31 maggio 1988*, p. 149.

³ Cfr. in particolare *Il dover essere del giornalista oggi*, Roma, 1989 (a cura dell'Ordine Nazionale dei giornalisti). Un tentativo di nuova impostazione dell'impianto della legge istitutiva del Consiglio dell'Ordine è contenuto nell'intervento di FAUSTINI (p. 167), che fra l'altro suggerisce proprio una formulazione particolarmente attenta ai diritti della persona (*Il giornalista ... riterà professionalmente scorretta e, pertanto, contraria alla dignità professionale l'inosservanza*).

vanza, dolosa e derivante da colpa grave, delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui, con particolare attenzione ai diritti dei minori, dei soggetti deboli e delle minoranze... Devono essere corrette le notizie che, dopo la loro pubblicazione si rivelino inesatte, specialmente quando tali notizie possono risultare ingiustamente lesive o dannose per singole persone, enti o categorie; gli eventuali errori vanno riparati »).

⁴ Cfr. GEROSA, in *Il dover essere...*, cit., p. 37.

sciuto che « ... il costume italiano, in fatto di rettifiche, è disonesto riprovevole, colpevole. Rettifiche sacrosate e dovute vengono devastate sistematicamente e rese irriconoscibili da commenti, interpolazioni, mutilazioni. Altre vengono confinate nell'immondezzaio dei giornali e, con maggior frequenza, dei periodici. Altre vengono ignorate quando il rapporto di forza fra la testata e l'autore della rettifica sia, in misura schiacciante, a favore della testata. È molto probabile, in definitiva, che sul terreno della rettifica — che rappresenta poi la dimensione più dimessa ed umana del ristabilimento di una verità — si realizzi il peggio che le leggi e il costume giornalistico sono in grado, oggi, di produrre »⁵. Occorrerebbe, quindi, un progetto di auto-disciplina in grado di produrre effetti positivi « ... innanzitutto ridando peso e attuazione alle richieste di rettifiche, che non alterano la sostanza di un eventuale giudizio davanti al magistrato ma consentono a chi viene coinvolto in una vera o presunta diffamazione di precisare il proprio punto di vista. Libero poi il giornale, dopo aver compiuto altri accertamenti, di continuare a sostenere le tesi di « accusa » e libero chi si è sentito lesa nella onorabilità di proseguire l'azione giudiziaria »⁶. In tale situazione, inoltre, « ... a pagarne le conseguenze sono soprattutto i soggetti deboli, le persone « povere », incapaci di ottenere giustizia, rassegnate a subire, prive di tutela »⁷, e di qui nascerebbe l'esigenza di strumenti nuovi, come anche della predisposizione di organi interni di garanzia abilitati a esigere la rettifica, al limite anche in assenza di un intervento del soggetto interessato. Pur tuttavia si è ritenuto anche che « ... prima di pensare ad istituire nuovi organismi e nuovi regolamenti sarebbe opportuno far funzionare meglio quelli esistenti, e soprattutto di rendere edotto il pubblico, con iniziative diverse, delle possibilità che si danno a chi si ritiene offeso di vedere il torto subito per iniziativa degli stessi organi professionali dei giornalisti »⁸.

Dal punto di vista dell'analisi giuridica è altrettanto forte, quanto motivata, l'esigenza di riconoscere all'istituto della rettifica quel rilievo di punto cruciale del rapporto informativo, mediante il riconoscimento di un preciso diritto nei confronti dei soggetti interessati, di intervento, a parità di condizioni, nell'ambito del mezzo di comunicazione che vi ha dato causa. Il che, a ben vedere, risponde ad una configurazione tradizionale della disciplina generale della stampa progressivamente estesa, e nell'ambito della stampa stessa con la differenziazione più puntuale di diverse modalità applicative, e, più tardi, al sistema radiotelevisivo pubblico e privato.

Resta pur sempre una disomogeneità di precetti, garanzie, strutture che finisce per influire sulla funzionalità stessa e sull'efficacia dello strumento giuridico della rettifica e sulle relative forme di garanzia.

⁵ Cfr. AGOSTINI, *op. ult. cit.*, p. 95.

⁶ Così FOSSATI, *op. ult. cit.*, p. 182.

⁷ Così GIULIETTI, *op. ult. cit.*, p. 214.

⁸ È la tesi di Arrigo LEVI, in *op. ult. cit.*, p. 229, particolarmente riferita alla rettifica.

Alla sostanziale crisi della disciplina penale dell'omissione di rettifica (ipotesi depenalizzata nel 1981 con la legge n. 689 a distanza di pochi mesi dalla riforma) ed alla altrettanto netta inattuazione del regime sanzionatorio amministrativo fanno riscontro linee di intervento di tipo civilistico (ex art. 700 cod. proc. civ.) le quali, dopo un periodo di iniziale incertezza, sembrano ora muoversi nel senso dell'apertura ad una concezione « dialettica » dell'istituto, tale da conformarne i tratti quale intervento positivo, a cura dei soggetti interessati, volto ad ampliare la gamma delle opinioni coinvolte dai messaggi informativi, e quindi a favorire il pluralismo⁹. Per quanto attiene alla rettifica radiotelevisiva l'art. 10 della recente legge 6 agosto 1990, n. 223, non senza suscitare fondatissime perplessità in ordine alla costituzionalità dell'impianto normativo così realizzato¹⁰, ha scelto la strada di affidare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria — organo indipendente cui compete l'attuazione dei principi di fondo della normativa una sorta di « giurisdizione esclusiva » sulle richieste di rettifica¹¹, prevedendo anche un preciso regime di sanzioni amministrative, di competenza dello stesso Garante, nei casi di inadempimento.

Il sistema, insomma, si presenta entro un quadro contraddittorio, nel quale se è chiara la natura e la funzione dell'istituto della rettifica, non sono altrettanto precisamente definite le garanzie per la sua piena attuazione.

Se è proprio un primo punto di riflessione può trarsi, esso conferma proprio la difficoltà di concezione e di funzionamento di interventi meramente « esterni » alla fonte informativa ed alla sua naturale organizzazione: interventi congegnati e strutturati in modo spesso disorganico e tali da confermare in pieno le acute osservazioni di Furio Colombo, per cui « ... purtroppo la tradizione giuridica italiana che consiglia di adattarsi alla lettera delle diverse e complicate regole di comportamento, fa mancare del tutto la « terza dimensione » del giornalismo, che è appunto l'ambientazione di ogni gesto e di ogni atto in un dato contesto » da cui deriva la convinzione che « ... la protezione giuridica non sia che una sponda estrema di garanzia del lavoro giornalistico, una divisione essenziale però di massima, fra libertà e non libertà. Dentro il territorio della libertà (che è vasto ma reso rischioso dalla lontananza che c'è fra le incarnazioni reali di questo territorio e la glaciale immobilità della legge, nella versione italiana) i percorsi restano insicuri »¹².

⁹ Per una analisi delle più recenti posizioni della giurisprudenza civile, cfr. G. CORASANITI, *Nuova luce sul diritto di rettifica: spunti di riflessione in margine alle più recenti posizioni della giurisprudenza*, in questa *Rivista*, 1990, p. 1035 ss.

¹⁰ Cfr. in particolare le osservazioni di ZENO ZENCOVICH, in *La disciplina del diritto di rettifica nella nuova legge radio-*

televisiva, in questa *Rivista*, 1990, p. 833 ss.

¹¹ Cfr. CORASANITI G., *Commento all'art. 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223*, in *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato* (a cura di ROPPO e ZACCARIA), p. 133 ss. nonché LAX, *Commento all'art. 10*, p. 220 ss.

¹² Cfr. COLOMBO, in *Il dover essere del giornalista oggi*, cit., p. 124.

Una prima risposta, sul piano progettuale, può forse consistere in soluzioni analoghe a quelle ricorrenti nei diversi codici di autodisciplina recentemente adottati nell'ambito di diverse testate¹³. Vi è — in tali casi — o il riconoscimento della centralità del diritto di rettifica ed un preciso impegno per la sua concreta attuazione, ovvero la previsione di un apposito organismo di garanzia interno al quale spetta il compito di valutare, in caso di controversie o di questioni proposte dai lettori, la possibile violazione del diritto alla riservatezza o del principio della presunzione di innocenza, o comunque derivanti da riferimenti ingiustificati alla razza, al colore della pelle o alla religione.

Vanno inoltre ricordate, per un quadro completo del sistema di autodisciplina, le fondamentali esperienze del *Press Council* inglese e della *Commissione per la stampa* nonché dell'*Ombudsman* per la stampa in Svezia.

Il *Press Council* operativo dal 1953, è un organismo indipendente formato da giornalisti ed editori, con la partecipazione di lettori, con funzioni composite quali la promozione della libertà di stampa, il rispetto degli *standards* professionali e commerciali, il contatto continuo con le organizzazioni professionali e di settore, la vigilanza sui problemi specifici del settore ed in particolare sulle situazioni di concentrazione.

L'esperienza svedese, scarsamente menzionata, è certo quella più antica, poiché l'apposita Commissione fu istituita nel 1916 dalle associazioni dei giornalisti e degli editori con sanzioni di mediazione e di composizione dei conflitti derivanti dalla attività giornalistica. Dal 1969 è stato istituito un *Ombudsman della stampa* designato da un comitato composto dall'*Ombudsman* parlamentare, dal Presidente dell'Ordine degli avvocati e della Commissione per la stampa. Dotato di generali funzioni di tutela dei cittadini nel loro rapporto con gli organi di informazione l'*Ombudsman* può (di propria iniziativa, o su denuncia degli interessati) verificare il concreto rispetto della deontologia professionale con riferimento a determinati articoli, e quindi ordinare la pubblicazione di rettifiche o delle sue decisioni nei casi di controversie, alle quali comunque deve esser assicurato un adeguato rilievo.

Le più significative esperienze di autoregolamentazione si incentrano su interventi a carattere non sanzionatorio, sulla base di procedimenti agili ed informali e, soprattutto, particolarmente celeri¹⁴.

Le difficoltà che un sistema di autoregolamentazione può incontrare nel quadro del sistema italiano sono, nel contempo, notevoli e di particolare peso.

In primo luogo dovrebbe esser risolto il problema del rapporto tra tutela giudiziaria e tutela extra-giudiziaria di altrettanti diritti sog-

¹³ È il caso del *Sole-24 Ore* o di *Repubblica* e delle altre testate del gruppo Mondadori, o delle testate del servizio pubblico ra-

diotelevisivo.

¹⁴ Cfr. le osservazioni di Bovio, *cit.*, p. 5.

gettivi: si tratta forse dell'ostacolo più rilevante, e non può che contribuire ad accrescere le perplessità la circostanza dello scarsissimo se non assolutamente inesistente ricorso al Giurì d'onore previsto dall'art. 596 del cod. pen. per i casi di diffamazione¹⁵, organismo preposto all'accertamento della verità o della falsità di determinate accuse, e come tale del tutto incapace di svolgere un ruolo ulteriore, consistente nella valutazione della correttezza espositiva che dà origine alla controversia, poiché è proprio l'impianto logico della diffamazione a porre, in termini assai drastici, il problema di fondo che è quello della consistenza o meno dei presupposti reali che hanno dato luogo a date asserzioni, consistenti nella attribuzione di un fatto determinato, e il cui contenuto è ritenuto confliggente con la reputazione del soggetto agente¹⁶.

Il problema potrebbe tuttavia diversamente atteggiarsi in sede civile, con la possibile predisposizione del Giurì in una fase preliminare a quella giudiziaria, alla stregua di quanto previsto, nel processo del lavoro dagli artt. 410, 411, 412 cod. proc. civ.

Si tratterebbe, in tal caso, di una funzione di mediazione e di conciliazione tale da esprimere un intervento efficace in ordine alle modalità ed al riscontro della effettiva utilità sociale di particolari forme espositive, come anche di salvaguardia con riferimento a precisi interessi soggettivi della persona (riservatezza, tutela dell'immagine o dell'identità personale) o comunque riguardanti la sua stessa socialità (attribuzione ingiustificata o offensiva di caratteristiche politiche, etniche, razziali, patrimoniali, o in generale di comportamenti sulla base di deduzioni non documentate o oggettivamente documentabili).

Pesa, ovviamente, la mancanza di uno *standard* qualitativo di riferimento, che non è desumibile con precisione dalla normativa di fondo sul giornalismo (legge n. 69/1963 sull'Ordine dei giornalisti) ma che può essere invece ben delineato con riguardo ai valori costituzionalmente rilevanti di volta in volta coinvolti nell'attività informativa, individuandosi perciò in concreto una priorità di tutela, piuttosto che formulando astratte (e talora liberatorie) dichiarazioni di impegno.

Uno schema generale in tal senso può forse rivendicarsi nel protocollo stipulato tra giornalisti e pubblicitari il 14 aprile 1988 sul tema del rapporto tra informazione e pubblicità i cui tratti fondamentali sono stati, tra l'altro, accolti nel contratto collettivo dei giornalisti — nonché nella c.d. « *Carta di Treviso* » stipulata nel 1990 tra le organizzazioni dei giornalisti e l'associazione « *Telefono azzurro* » sui

¹⁵ Cfr. Bovio, *cit.*, p. 16, che, argomentando dall'art. 117 delle disposizioni di attuazione al nuovo codice di procedura penale, propone una estensione delle funzioni di tale organismo anche ai casi di rilevanza civile ed alle rettifiche.

¹⁶ Sui profili generali e, soprattutto, sulle possibili prospettive di riforma del reato cfr. ARMATI e LA CUTE, *Profili penali delle comunicazioni di massa*, Milano, 1987, p. 189 ss.

problemi dell'informazione per l'infanzia e della stessa rappresentazione informativa dei minori.

In entrambi i casi la tecnica adottata consiste in una individuazione di fattispecie concrete rispetto alle quali alcuni principi fondamentali di garanzia « *interna* » sono destinati ad operare e di una conseguente precisa responsabilizzazione del giornalista che talora (è il caso della confusione tra attività informativa e spazi pubblicitari) può assumere rilievo dal punto di vista deontologico.

Più sfumato sembra essere il riferimento al Codice di autodisciplina pubblicitaria in vigore dal 1966. In tal caso, dopo una premessa contenente i riferimenti generali (scopo della normativa di autodisciplina, organi e sfera di applicazione) sono previste delle precise « *regole di comportamento* » con riguardo alla « *lealtà* » della comunicazione pubblicitaria sia mediante criteri ed indirizzi sullo stesso contenuto nel messaggio pubblicitario (divieto di pubblicità ingannevole, uso di terminologia appropriata, utilizzazione di termini particolari, obblighi di determinazione dei messaggi particolarmente posti a tutela dell'utenza « *debole* ») che attraverso una disciplina analitica riferita a rapporti determinati che attraverso il messaggio pubblicitario si realizzano o ai quali si riferisce (sistemi di vendita o particolari settori merceologici).

Il modello dell'autodisciplina pubblicitaria sembra fondarsi su di una casistica ben delineata, e comunque facilmente delimitabile con riguardo a determinanti rapporti economici rispetto ai quali vi è una immediata forma di riconoscibilità « *oggettiva* » delle caratteristiche o delle qualità di determinati prodotti o servizi, mentre nel settore dell'informazione si tratterebbe di indicare addirittura le modalità di svolgimento del rapporto informativo, nei suoi termini essenziali, finendo quasi per svolgere una funzione obiettivamente censoria, estranea al quadro dei valori costituzionali.

Il problema, infatti, non è tanto nel definire e nel predefinire « *come* » l'informazione deve essere, ma semmai nel definire o nel predefinire con precisione le responsabilità sociali e giuridiche degli operatori, mediante meccanismi di tutela in grado di equilibrare le legittime esigenze di autonomia informativa e le altrettanto forti esigenze di garanzia riferite ai soggetti coinvolti nell'informazione stessa.

Se da un lato la professionalità degli operatori — e dei giornalisti in particolare — è e resta essa stessa una garanzia fondamentale rispetto alla quale i termini deontologici si confrontano con un sistema in continua evoluzione, che vede nuovi soggetti, nuove figure professionali, nuove funzioni informative¹⁷, e solamente il rispetto della condizione minima di contraddittorio, sia pure potenziale —

¹⁷ Cfr. GESSA, in *Il diritto e la deontologia delle professioni*, in *Il dover essere*, cit., p. 40.

che il diritto di rettifica può e deve realizzare — nelle sue varie forme ed esplicitazioni, può costituire la base fondamentale, ed insieme lo strumento prioritario per ogni intervento normativo che non intenda limitarsi alla sterile, e facilissima, fissazione di proclami o di intenti, o di vuote, quanto retoriche o inutili, regole di comportamento prive di una consapevolezza collettiva da parte della categoria dei giornalisti.

Nel caso della rettifica, tuttavia, occorrerà definire tempi, modi e termini di intervento del nuovo organismo, posto che il problema consiste soprattutto nella distinzione tra altrettante modalità espressive e nella ricognizione di un nesso preciso ed utile dell'intervento informativo proveniente dai soggetti direttamente interessati.

A riguardo, inoltre, è ipotizzabile una scelta di fondo tra la precisa concezione di « *apertura* » contenuta nell'art. 8 della legge n. 47 del 1948 sulla stampa, così come riformato dall'art. 42 della legge n. 416 del 1981 — che rimette direttamente all'apprezzamento soggettivo dei soggetti interessati la considerazione della lesione alla dignità personale o della contrarietà al vero della pubblicazione di immagini o della attribuzione di atti, pensieri o affermazioni, e che di conseguenza garantisce l'inserzione nella fonte informativa di dichiarazioni o rettifiche — e la più limitata dimensione già propria dell'art. 7 della legge n. 103 del 1975, ora riproposta dall'art. 10 della legge di riforma del sistema radiotelevisivo n. 223 del 1990, per cui ha diritto di chiedere la rettifica (e non più al direttore responsabile della testata, ma all'impresa concessionaria) chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali o materiali da trasmissioni *contrarie a verità*.

L'esigenza di predisposizione di criteri unificanti per la configurazione e l'esercizio del diritto di rettifica è quindi condizione precisa per ogni intervento di riforma.

Ragioni di coerenza, e comunque di favore per una più ampia utilizzazione dell'istituto depongono a favore della scelta per il modello dettato per la stampa, forse con qualche opportuna revisione.

In primo luogo potrebbero esser determinate differenti forme e modalità di replica in relazione ai suoi caratteri, e quindi alle intenzioni del soggetto che intende intervenire.

Già la legge sulla stampa del 1948, nel suo impianto originario comprendeva, nel quadro delle disciplina unitaria delle « *rettifiche* », *risposte* o *dichiarazioni* le quali, provenendo dai soggetti interessati e riferendosi ad informazioni precedentemente fornire, sembravano corrispondere a due differenti modalità di intervento informativo: rispettivamente la « *replica* » vera e propria ad un preciso interrogativo o ad un attacco personale, in funzione difensiva della propria immagine o della propria personalità, oppure la predisposizione di ulteriori elementi informativi in ordine alla precedente esposizione.

La tipologia delle rettifiche sembra tuttavia dover ricomprendere anche le vere e proprie *smentite*, e quindi le affermazioni meramente negative in ordine alla consistenza ed alla veridicità di fatti preceden-

temente esposti, nonché le semplici *precisazioni*, intendendosi come tali le osservazioni o le puntualizzazioni in merito agli stessi fatti.

Con particolare intensità dovrebbero essere assicurate sia la tempestiva diffusione delle note di rettifica che, di conseguenza la piena equivalenza informativa, mediante l'inserzione negli stessi spazi o nell'ambito del medesimo contesto cui esse si richiamano. Qui, forse, si tocca il cuore del problema, e qui emerge l'esigenza di un raccordo stabile tra naturali centri di controllo « *interno* » alla fonte informativa (tanto più in presenza di un sistema di fonti particolarmente complesso), regole di deontologia, e tutela dei diritti dei soggetti cui le notizie sono riferite e che perciò pretendono di fornire anche il proprio punto di vista o semplicemente di dichiararsi estranei ai fatti.

Forse un intervento dell'istituendo Giurì potrebbe muoversi proprio in uno spazio finora non considerato: quello della mediazione e della conciliazione tra esigenze proprie della fonte informativa e istanze di intervento provenienti dall'esterno.

Si tratterebbe, in buona sostanza, di recuperare una dimensione non conflittuale, ma pienamente dialogica tra gli interessi individuali e collettivi che l'informazione coinvolge, e che non può non coinvolgere.

Ma occorrerà anche particolare attenzione sia per la complessità dell'attuale sistema delle comunicazioni di massa¹⁸, sia in considerazione delle elementari esigenze di libertà proprie del sistema stesso¹⁹.

È infatti solo nel libero e trasparente confronto delle idee e delle opinioni che ogni ipotesi di regolamentazione e di autoregolamentazione viene a trovare fondamento e giustificazione. Ed in proposito vanno ricordate le osservazioni di Voyenne²⁰, che, in merito all'istitu-

¹⁸ Nota molto ironicamente, infatti, CAVALLARI, in *Il dover essere del giornalista oggi*, cit., p. 109 che l'attuale sistema dell'informazione è contraddistinto da una vera e propria frammentazione dei concetti di morfologia professionale e di morfologia giornalistica, poiché ogni *medium* si trova ad essere « *anello di una catena mediatica che somiglia a un omnibus: carico di attori, di ministri, filosofi, gastronomi, pubblicitari, industriali, medici, avvocati, giudici, che insieme ai giornalisti commentano, analizzano, illustrano, informano, disinformato, intrattengono, ognuno dimenticando quale sia il dovere suo, ognuno ricordando all'altro che dovrebbe avere un dovere, in un crescendo di equivoci, d'omertà, di interviste concordate, d'interferenze senza fine, di collusioni consolidate che ormai nemmeno il Buon Dio potrebbe regolare o deregolare, tanto è grande la confusione della società moderna che ha deciso che quest'omnibus va bene* ».

¹⁹ Cfr. infatti l'intervento di CHIARENZA,

in *Il dover essere del giornalista oggi*, cit., p. 115, che osserva che « *... il problema non è di facile soluzione e non consente di essere ridotto alla formulazione di poche regolette che in alcuni casi sarebbe difficile applicare correttamente. L'unica via che vedo percorribile è quella di esaminare con cura ed attenzione i casi che via via si propongono all'attenzione dell'organo di garanzia e su questi costruire gradualmente una giurisprudenza flessibile ma univoca, anche allargando il confronto all'esperienza internazionale degli altri grandi paesi democratici che hanno una tradizione di libertà di stampa uguale o maggiore alla nostra. Le scorciatoie fatte di "decaloghi" o giudizi sommari e precipitosi, magari condizionati da particolari momenti di pubblica emotività non rappresentano soluzioni praticabili, anzi, potrebbero rivelarsi rimedi peggiori del male che si vorrebbe limitare* ».

²⁰ Cfr. VOYENNE, *Le droit a l'information*, Paris, 1970, p. 141 ss.

zione di organismi e a tutela della correttezza del rapporto informativo, notava come il problema fosse non già di predisporre una nuova forma di giurisdizione, ma semmai di assicurare in concreto l'esercizio del diritto all'informazione con le opportune garanzie di tutela e sempre nell'ambito di uno schema arbitrale liberamente prescelto dai soggetti interessati, poiché « *...l'institution d'une authentique magistrature de l'information est l'un des éléments de la solution que nous cherchons. Mais l'un des éléments seulement, et sous des conditions bien précises* ».